



Provincia di Alessandria

Comune di Pozzolo Formigaro

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE**

INDICE -

ART.1 Costituzione del gruppo.....	pag.3
ART.2 Ammissione e simboli.....	pag.3
ART.3 Struttura organizzativa del gruppo.....	pag.4
ART.4 Compiti, principi e sanzioni.....	pag.5
ART.5 Operatività del gruppo.....	pag.6
ART.6 Direzione e coordinamento.....	pag.6
ART.7 Resoconti dell'impiego.....	pag.6
ART.8 Località d'impiego.....	pag.7
ART.9 Addestramento e materiali.....	pag.7
ART.10 Diritti.....	pag.7
ART.11 Collaborazione gruppi intercomunali.....	pag.8
ART.12 Norme finanziarie.....	pag.8
ART.13 Disposizioni finali.....	pag.9

ART. 1 COSTITUZIONE DEL GRUPPO

E' costituito il "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile" del Comune di Pozzolo Formigaro; il gruppo non ha scopo di lucro.

Si riconosce il valore e la funzione del volontariato costituito a tal fini, favorendone la qualificazione e lo sviluppo.

E' pertanto istituito l'Albo Comunale del volontariato ai fini di protezione civile, al quale saranno iscritti singole persone per la formazione del Gruppo Comunale di volontari di protezione civile.

Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune.

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti.

Nel caso di persona che appartenga ad altro gruppo comunale o ad una associazione o corpo è ammessa la partecipazione al gruppo comunale di Pozzolo Formigaro a condizione che il volontario indichi in quale struttura, prevalentemente, presterà la propria opera in caso di emergenza.

Art. 2 AMMISSIONI E SIMBOLI

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Gli interessati dovranno dichiarare eventuali capacità e competenze specifiche, nonché disponibilità di attrezzature utilizzabili ai fini di protezione civile.

L'ammissione al Gruppo sarà altresì subordinata all'esito di visita medica che ne accerti l'idoneità.

Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Gli iscritti ammessi al gruppo dovranno garantire la loro adesione e disponibilità per almeno un anno, e solo per comprovati motivi personali sopravvenuti potranno rinunciare all'incarico prima della decorrenza di tale periodo.

Si prevede la decadenza automatica del volontario quando lo stessi manchi per più di tre volte consecutive alle esercitazioni, servizi e/o interventi richiesti, senza giustificato motivo.

I volontari che hanno rinunciato, senza giustificato motivo, a far parte del Gruppo di Protezione Civile o sono decaduti dall'incarico non saranno più riammessi.

Il volontario rinunciario o decaduto dal gruppo dovrà restituire al Comune il vestiario, tesserino ed ogni altro distintivo di Protezione Civile.

Art. 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO

Il Sindaco quale responsabile unico del gruppo e garante del rispetto e dell'osservanza del Presente regolamento, nomina tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore.

All'atto della costituzione, il Gruppo Comunale provvederà a dotarsi di idoneo organo direttivo composto dal Coordinatore, nominato dal Sindaco e da due Consiglieri che saranno scelti all'interno del Gruppo, con votazione a maggioranza.

Sarà altresì designato all'interno del Gruppo, un membro con le funzioni di Segretario.

Tale organo direttivo avrà, tra gli altri, compiti di collegamento e coordinamento con il Comune, ed in particolare con il Sindaco quale autorità di protezione civile e responsabile unico del gruppo.

L'organo direttivo di cui sopra durerà in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

Sono compiti primari dell'organo direttivo:

- a) procedere all'organizzazione dei volontari iscritti in ambito comunale secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- b) formulare proposte per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo comunale;
- c) concorrere alla definizione e predisposizione del Piano Comunale di protezione civile e suoi aggiornamenti.
- d) curare la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle strutture e dei mezzi;
- e) predisporre ed aggiornare idonea mappa dei rischi;
- f) formulare proposte inerenti i rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Associazioni specializzate di volontariato e con la Sezione Territoriale del "Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di volontariato di protezione civile", nonché proposte inerenti l'impiego di strutture, strumenti, animali o altri mezzi messi a disposizione da tali Associazioni;
- g) avanzare proposte ed indicazioni circa i programmi di esercitazioni collettive di protezione civile, d'intesa con il Coordinamento Provinciale e con gli organi istituzionalmente competenti.

Art. 4

COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Sarà cura dell'Organo Direttivo effettuare la proposta di decadenza di cui sopra, al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Per eventuali infrazioni al presente regolamento e/o comportamenti non consoni, il Coordinatore potrà sospendere temporaneamente (fino a tre mesi) il volontario dandone comunicazione preventiva al Sindaco, mentre l'eventuale espulsione dal Gruppo sarà disposta dal Sindaco su relazione dell'Organo Direttivo.

Art. 5

OPERATIVITA' DEL GRUPPO

Per l'attività di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi per i quali sia richiesto l'intervento in ambito comunale, il Sindaco si avvale del "Gruppo Comunale di Volontariato per Protezione Civile".

Per attività inerenti l'intervento in caso di eventi calamitosi, l'Albo Comunale è posto a disposizione degli organi ordinari di protezione civile secondo le rispettive competenze.

Il Volontario interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti dell'intervento all'autorità di protezione civile.

Art. 6

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

ART. 7

RESOCONTI DELL'IMPIEGO

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e, se attiva, dell'Amministrazione provinciale.

Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

A richiesta dell'amministrazione regionale, anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati alla stessa

Art. 8

LOCALITA' D'IMPIEGO

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, il Gruppo potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Piemonte o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Se il Gruppo presta la sua opera fuori dei confini comunali, previa specifica disposizione del Sindaco di appartenenza, entra nelle disponibilità del Sindaco ospitante.

Art. 9

ADDESTRAMENTO E MATERIALI

L'iscrizione al Gruppo comporta:

- a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
- b) l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- c) la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
- d) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del materiale utilizzatore di competenze accertate e, ove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 10

DIRITTI

Ai Gruppi comunali possono essere concessi :

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;
- Dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7;

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- d) nel caso di impiego di studenti universitari e/o alunni delle scuole medie superiori già maggiorenni, in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Art. 11

COLLABORAZIONE GRUPPI INTERCOMUNALI

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni contermini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 12

NORME FINANZIARIE

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.

Nel bilancio del Comune è previsto idoneo stanziamento sul quale vengono imputate le spese necessarie per l'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni.

Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una quota non superiore al 10% delle somme così raccolte, potrà essere utilizzato per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 ed altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito delle modifiche delle disposizioni di legge e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

